

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame è stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla regione Friuli -Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni è stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole quote di autorizzazioni a partire dal 1984, sono state così determinate:

Anno	lire	(in miliardi)
1984	42,5	
1985	52,5	
1986	82,5	
1987	52,5	
1988/2000	2,5	(per anno e al lordo, per gli anni 1995-1997 delle riduzioni sotto indicate)
2001 e seg.	5,0	

Relativamente allo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995 (lire 2,5 miliardi) si fa presente che lo stesso ha subito, in corso d'anno, una riduzione del 3% (pari a lire 75 milioni) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha interessato inoltre le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997 nonché la corrispondente autorizzazione di spesa, che pertanto, complessivamente, passa da lire 300 miliardi a lire 299,775 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (Tab. F), tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte, hanno confermato poi in lire 2,425 miliardi (2,5 miliardi - 3%), l'importo da iscrivere al cap. 8809 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni finanziari 1996 e 1997 in relazione alle finalità di cui trattasi, mentre la legge finanziaria 1998 (tab. F) ha determinato in lire 2,5 miliardi l'importo da iscrivere per gli anni 1998-2000 ed in lire 5 miliardi quello da imputare agli anni 2001 e successivi.

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	299,775
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	287,275
b) Pagamenti eseguiti	286,062
c) Residui propri	1,213
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	1,250
b) Pagamenti eseguiti	1,493

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), peraltro, ha soppresso lo stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994 (pari a lire 2 miliardi), il quale è slittato dapprima agli anni 1997 e successivi e poi, sulla base delle successive leggi finanziarie 1995-1998 (tabb. F) al 2001 e successivi.

Per l'anno 1995, lo stanziamento iniziale di lire 2 miliardi iscritto in bilancio è stato, in corso d'anno, ridotto del 3% (pari a lire 60 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha riguardato le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 60 milioni) e 1997 (- 60 milioni), nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che, complessivamente, passa da lire 40 miliardi a 39,820 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (tabb. F), hanno poi confermato in lire 1,940 miliardi, gli importi da iscrivere sul cap. 8797 per gli anni, rispettivamente, 1996 e 1997, mentre la legge finanziaria 1998 (tab. F) ha individuato di nuovo in lire 2 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, nonché in lire 6 miliardi l'importo residuale dell'autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 2001 e successivi.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	39,820
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	27,820
b) Pagamenti eseguiti	27,820
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	1,000
b) Pagamenti eseguiti	1,000

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

Con l'articolo 5 della legge in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per gli anni successivi dalle corrispondenti leggi finanziarie (tab. A per il 1989 e tab. F dal 1990 in poi).

Per quanto riguarda lo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995, si evidenzia che lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione del 3% (pari a lire 30 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 gennaio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 30 milioni) e 1997 (- 30 milioni). Pertanto la corrispondente autorizzazione di spesa si è ridotta da complessive lire 12 miliardi a complessive lire 11,910 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (tabb.F) hanno poi confermato in lire 970 milioni l'importo da iscrivere al capitolo 8796 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni 1996 e 1997, tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte, mentre la legge finanziaria 1998 (tab. F) ha confermato in lire 1 miliardo l'importo da iscrivere per l'anno 1998 sul predetto capitolo, a saldo dell'autorizzazione di spesa di cui trattasi.

CAPITOLO 8796 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	11,910
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 13 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	10,910
b) Pagamenti eseguiti	10,425
c) Residui propri	0,485
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	0,500
b) Pagamenti eseguiti	0,985

LEGGE 27 MARZO 1987, N. 120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N. 8, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è stato assicurato nell'ambito delle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n. 910, pari a complessive lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Relativamente all'intervento in favore della regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del Tesoro gli stanziamenti necessari sono stati individuati, per gli anni 1987, 1988 e 1989 in, rispettivamente, lire 64,8 miliardi, lire 74,8 miliardi e lire 76,8 miliardi, pari a complessive lire 216,4 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento complessivo di lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata legge 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa agli anni dal 1989 al 1992 in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota da destinare per gli stessi anni alla regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87. La predetta modulazione è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) per l'anno 1990 e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F) per l'anno 1991; per l'anno 1992 la legge finanziaria 1992 (tab. F) ha provveduto a frazionare l'importo residuale di lire 98 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 50 miliardi e in lire 48 miliardi, le quote da iscrivere in bilancio, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.

Relativamente alla quota prevista per l'anno 1993, pari a lire 48 miliardi, la legge finanziaria 1993 (tab. F) ha provveduto a rideterminare in lire 28 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, facendo slittare al successivo anno 1994 il restante importo di lire 20 miliardi.

Da ultimo la legge finanziaria 1994 (tab. F) ha provveduto a frazionare la quota dell'anno 1994 come sopra determinata, fissando in lire 10 miliardi l'importo da iscrivere in

bilancio per lo stesso anno ed in lire 10 miliardi l'importo residuo da far slittare all'anno 1995.

Con l'articolo 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è stata incrementata per complessive lire 100 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 67/88 sopra richiamata, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e lire 70 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione dei vari interventi delle zone del Belice.

A fronte della predetta autorizzazione di spesa integrativa sono state individuate, rispettivamente in lire 27 miliardi e lire 67 miliardi le quote da assegnare al cap. 8817 per il finanziamento degli interventi posti a carico del Ministero del Tesoro per gli anni 1992 e 1993.

La legge finanziaria 1993 (tab. F) ha infine frazionato l'importo di lire 67 miliardi di cui sopra, individuando in lire 37 miliardi la quota del predetto stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1993 e in lire 30 miliardi quella da iscrivere per l'anno finanziario 1994.

La legge finanziaria 1994 (tab. F) ha poi rideterminato in lire 20 miliardi la quota del predetto finanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno 1994, facendo slittare all'anno 1995 la restante parte (lire 10 miliardi).

Per consentire, poi, la prosecuzione degli interventi di cui trattasi, la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, ha autorizzato con l'art. 2, comma 10, una ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

Con legge finanziaria 1995, infine, è stato provveduto, da un lato, al rifinanziamento per l'anno 1995 (tab. D) degli interventi relativi alla ricostruzione del Belice di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88, per l'importo di lire 35 miliardi, e, dall'altro, all'individuazione (tab. F), nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 1995 dalla sopra citata legge n. 493/93, pari a complessive lire 36 miliardi, in precedenza posta a carico del solo capitolo 8817/tesoro, di una quota parte pari a lire 10,341 miliardi, da destinare al finanziamento degli interventi nelle zone del Belice che fanno capo al Ministero dei lavori pubblici (cap. 9051), con corrispondente riduzione a lire 25,659 miliardi di quelli finanziati dal Ministero del Tesoro (cap. 8817).

Nel corso dell'anno 1995, peraltro, per effetto delle disposizioni contenute dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85 lo stanziamento del cap. 8817/tesoro per l'anno finanziario 1995 pari a complessive lire 75,659 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 2.269.770.000), nonchè la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 150 milioni) intendendosi ridotte di analogo ammontare le corrispondenti autorizzazioni di spesa, che passano, pertanto, - tenuto conto dell'integrazione disposta con la tab. D della legge finanziaria 1995 (+ 35 miliardi) - da complessive lire 915,06 miliardi a complessive lire 912,640 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (tab. F) ha confermato in lire 4,85 miliardi l'importo da iscrivere al cap. 8817 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996, tenuto conto della riduzione come sopra disposta, a saldo dell'autorizzazione di spesa complessivamente recata dall'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88.

CAPITOLO 8817 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	912,640
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	912,640
b) Pagamenti eseguiti	906,367
c) Residui propri	6,273
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 432, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive lire 1.240 miliardi, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame, in ragione di lire 700 miliardi per il biennio 1989-1990 e di lire 540 miliardi per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del Tesoro di apposita dichiarazione del Presidente della Giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992 (tab. D), è stato poi provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di lire 400 miliardi.

Con l'art. 3, comma 9, della legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive lire 1.340 miliardi per il periodo 1993-1995, di cui lire 390 miliardi nel 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995.

Ai sensi, peraltro, del successivo art. 8, comma 4 - bis della stessa legge n. 236/93 il contributo previsto per gli anni 1994 e 1995 è stato ridotto, rispettivamente, di lire 3,5 miliardi e di lire 2,7 miliardi, per provvedere alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dello stesso comma 4 - bis, passando, di conseguenza, a lire 446,5 miliardi per l'anno 1994 e a lire 497,3 miliardi per l'anno 1995.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), relativamente alla quota prevista per l'anno 1994, pari a lire 446,5 miliardi, ha provveduto a rideterminare in lire 396,5 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio al cap. 8789 per il medesimo anno 1994, facendo slittare al successivo anno 1995 la restante parte di lire 50 miliardi, integrando di pari importo lo stanziamento già previsto per quest'ultimo anno dalla predetta legge n. 236/93 (pari a lire 497,3 miliardi), portandolo a complessive lire 547,3 miliardi.

Quest'ultimo importo, peraltro, è stato successivamente ridotto a lire 447,3 miliardi con legge finanziaria 1995 (tab. F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 la restante parte di lire 100 miliardi.

Per effetto, poi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto al predetto cap. 8789 per l'anno 1995, pari a lire 447.3 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 13.419 miliardi), come pure la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 3 miliardi), intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che, complessivamente, passa da lire 2.973.8 miliardi a lire 2.957.38 miliardi.

Per l'anno 1996, nel mentre il residuo finanziamento di lire 97 miliardi (100 miliardi - 3 %) derivante dalla legge 336/93 di cui trattasi, è risultato soppresso per effetto delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con la tab. D allegata alla legge finanziaria è stato previsto il rifinanziamento, per lo stesso anno, delle finalità recate dalla predetta legge per l'importo di lire 196 miliardi, poi ridotto a lire 156 miliardi per lo slittamento dell'importo di lire 40 miliardi all'anno 1998 per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425.

Infine, le successive leggi finanziarie 1997 e 1998 (tabb. D), hanno disposto l'ulteriore rifinanziamento, per gli anni 1997 e 1998, delle finalità di cui alla citata legge 236/93 per l'importo, rispettivamente, di lire 150 miliardi e di lire 146 miliardi. In conseguenza di ciò, l'autorizzazione di spesa complessiva si è incrementata di lire 395 miliardi (+196 mld - 97 mld + 150 mld + 146 mld) passando da lire 2.957,38 miliardi a lire 3.352.380 miliardi.

CAPITOLO 8789 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.352.380
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	3.166.380
b) Pagamenti eseguiti	2.973.460
c) Residui propri	192.920
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	54,804
b) Pagamenti eseguiti	235,999

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

a) articolo 2

Con l'articolo in questione è stato disposto al comma 10 il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con l'Austria nonché con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave, nonché nella provincia di Belluno.

A tale scopo sono stati assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia (cap. 8775) i seguenti contributi speciali:

lire 200 miliardi complessivi per il periodo 1991-1997, di cui:

lire 30 miliardi per l'anno 1991

lire 27 “ “ “ 1992

lire 22 “ “ “ 1993

La legge finanziaria 1993 (tab. F) ha confermato in lire 22 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, mentre le successive leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F) hanno determinato, rispettivamente, in lire 19 miliardi ed in lire 7 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995, ed in lire 27 miliardi ed in lire 68 miliardi, gli importi da iscrivere per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

b) articolo 7

Al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane, il comma 2 dell'articolo in esame, ha disposto l'assegnazione in favore della predetta regione di un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 (cap. 8775).

Con reiterati provvedimenti di urgenza, da ultimo il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (articolo 2, comma 13), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1993, n. 237, sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo di cui trattasi, prevedendo un contributo speciale in favore della medesima regione di complessive lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997 per la realizzazione del piano regionale di sviluppo, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Relativamente agli anni 1994 e successivi le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F), a fronte della residua autorizzazione di spesa, hanno determinato in lire 17 miliardi e lire 27 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni finanziari 1994 e 1995, ed in lire 42 miliardi e lire 79 miliardi gli importi da riferire agli anni 1996 e 1997.

Si evidenzia, inoltre, che l'autorizzazione di cui sopra, da iscrivere al capitolo 8777 limitatamente a lire 197 miliardi, assorbe quelle recate dagli articoli 7, commi 1 e 2 (capitoli 8166 e 8775) e 8, comma 1 (capitolo 8775) della legge 19/91, anteriormente alle modifiche in esame e non ancora utilizzate, pari, rispettivamente, a lire 77 miliardi (cap. 8166), a lire 10 miliardi (cap. 8775) e a lire 110 miliardi (capitolo 8775). La differenza di complessive lire 23 miliardi rispetto all'autorizzazione di spesa prevista dalla nuova normativa, pari a lire 220 miliardi, è da imputarsi al fatto che quota parte degli stanziamenti in precedenza previsti dalla stessa legge 19/91 sono stati nel frattempo utilizzati secondo le pregresse iscrizioni in bilancio (lire 13 miliardi sul capitolo 8166 e lire 10 miliardi sul capitolo 8775).

c) articolo 8

L'articolo di cui trattasi mira a garantire alle imprese delle zone montane parità di condizione per concorrere alle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 19/91 nonché a promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

In relazione alle finalità predette sono stati assegnati con il primo e secondo comma dell'articolo in questione i sottoindicati contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia: lire 120 miliardi per il periodo 1991- 1997, di cui lire 10 miliardi per (comma 1) (cap. 8775) ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993;

A seguito delle modifiche introdotte, tra l'altro, all'art. 2 della L. n. 19/91 dalla sopra richiamata legge n. 237/93, quota parte (pari a lire 110 miliardi) dell'originaria autorizzazione di spesa di complessive lire 120 miliardi in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, in precedenza attribuita al capitolo 8775, è stata riassorbita, come già rilevato, in quella da iscrivere al capitolo 8777 tenuto conto della nuova formulazione degli articoli 7 e 8 della legge 19/91, restando pertanto a carico del predetto cap. 8775 il solo importo di lire 10 miliardi previsto per l'anno 1991.

d) articolo 12

Per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei Valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S.Andrea con la rete autostradale Jugoslavia è stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di complessive lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993 (cap. 8775).

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 20 miliardi, lire 15 miliardi e lire 10 miliardi gli importi della residua autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 1994, 1995 e 1996.

e) articolo 13

Con l'articolo 13 è stato concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per il periodo 1991-1993 di complessive lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi annui, per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine predisposto dall'Italia e dalla Jugoslavia (cap. 8775).

Con legge 13 luglio 1995, n. 295 (art. 1, comma 2), le disposizioni di cui, tra l'altro, al presente articolo sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997, prevedendo a tale scopo un'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994-1997.

f) articolo 14, comma 1

La disposizione in questione ha previsto la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di complessive lire 24 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia (cap. 5955).

Per effetto della stessa norma integrativa richiamata al precedente punto e), le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate anch'esse al 31 dicembre 1997, nel mentre l'autorizzazione di spesa aggiuntiva è stata fissata al riguardo in lire 6 miliardi per l'anno 1994, lire 7 miliardi per l'anno 1995 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Da ultimo, con legge 8 aprile 1998, n. 89 (art. 3, comma 1), le medesime disposizioni sono state ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2000, con una autorizzazione di spesa aggiuntiva di complessive 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

Le autorizzazioni di spesa a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità sopra richiamate, tenuto conto anche delle modifiche apportate agli articoli 7 e 8 della legge 19/91, hanno trovato corrispondente iscrizione nel bilancio statale, a partire dall'anno finanziario 1991, nei sottoindicati capitoli di spesa, tenendo conto che, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iniziali iscritti in bilancio per l'anno 1995 sui capitoli 8775, 8776 e 8777 hanno scontato nel corso del medesimo anno una riduzione nella misura del 3 % (pari, rispettivamente, a lire 660 milioni, a lire 690 milioni e a lire 810 milioni), che ha interessato, nella stessa misura percentuale, anche le corrispondenti proiezioni per gli anni 1996 e 1997, nonchè, conseguentemente, le corrispondenti autorizzazioni di spesa.

Per quanto riguarda, poi lo stanziamento 1997 relativo al cap. 8777, che sulla base delle proiezioni effettuate delle varie leggi finanziarie (da ultimo quella del 1996), era stato fissato in lire 79 miliardi, lo stesso, al netto della riduzione sopra ricordata (3%, pari a lire 2,37 miliardi), è stato rideterminato dalla legge finanziaria 1997 (tab. F) in lire 40 miliardi, con conseguente slittamento al 1998 della residua autorizzazione di spesa di lire 36,63 miliardi.

Inoltre, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93 (Misure di completamento della manovra di finanza pubblica), nonché di quelle di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1996, n. 105 (Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'art. 17, comma 5, della legge 724/94), lo stanziamento di lire 8 miliardi di cui al predetto art. 14, comma 1, della legge 19/91, e successive integrazioni, iscritto sul cap. 5955 ha subito, per l'anno finanziario 1996, una riduzione di circa 321 milioni di lire, rideterminandosi in lire 7,679 miliardi, come per la proiezione per l'anno 1997, intendendosi ridotta anche la relativa autorizzazione di spesa.

In sede di approvazione del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1997 il Parlamento ha successivamente disposto una integrazione dello stanziamento del predetto capitolo, per lire 1 miliardo, che si è così determinato in complessive lire 8,679 miliardi.

Per quanto riguarda, infine, la situazione dei finanziamenti da iscrivere in bilancio nell'anno 1998 e successivi, in relazione al complesso delle norme sopra richiamate, nonché alla luce di quanto previsto dalla tab. F della legge finanziaria 1998 si evidenzia, per i capitoli di spesa interessati, la seguente situazione:

	1998	1999	2000	Totale
Cap. 5955	8,0 mld	8,0 mld	8,0 mld	24 mld
Cap. 8775	35,96 mld	--	--	35,96 mld
Cap. 8777	36,63 mld	--	--	36,63 mld

CAPITOLO 5955 - TESORO (Friuli - V.G.)

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA 77,358

B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997

a) Impegni assunti	53,358
b) Pagamenti eseguiti	49,019
c) Residui propri	4,339

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998

a) Impegni assunti	4,000
b) Pagamenti eseguiti	8,339

CAPITOLO 8775 - TESORO (Friuli -V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	314,19
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	278,230
b) Pagamenti eseguiti	262,730
c) Residui propri	15,500
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	17,980
b) Pagamenti eseguiti	33,480

CAPITOLO 8777 - TESORO (Friuli -V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	192,56
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	155,930
b) Pagamenti eseguiti	135,930
c) Residui propri	20,000
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	18,315
b) Pagamenti eseguiti	38,315

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive lire 3.870 miliardi per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonchè per l'esecuzione degli interventi finalizzati al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, di cui al successivo articolo 8, comma 2, per complessive lire 15 miliardi (5 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per il 1992).

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.

La scansione temporale 1993-1996 dei finanziamenti in questione ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte delle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 (tabb. F), le quali hanno previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

- anno 1993	lire	100 miliardi
- anno 1994	lire	100 miliardi
- anno 1995	lire	150 miliardi
- anno 1996	lire	500 miliardi
- anno 1997	lire	1.000 miliardi
- anno 1998 e segg.	lire	1.575 miliardi
Totale	lire	3.425 miliardi

Per quanto riguarda lo stanziamento iniziale iscritto in bilancio per l'anno 1995 (pari a lire 150 miliardi), lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 4,5 miliardi) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85; analoga riduzione ha interessato peraltro anche le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 15 mld) e 1997 (- 30 mld), nonchè la corrispondente autorizzazione di spesa che passa, di conseguenza, da complessive lire 3.870 miliardi a complessive lire 3.820,5 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (tab. F), peraltro ha rimodulato gli stanziamenti relativi agli anni 1996 e 1997, determinando in lire 340 mld l'importo da iscrivere al cap. 8778 del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996 e in lire 450 mld la quota da iscrivere al medesimo capitolo per l'anno 1997, al netto già delle riduzione sopra indicate.

Corrispondentemente è stato determinato in lire 700 mld l'importo da iscrivere per l'anno 1998, con una autorizzazione di spesa residuale per gli anni 1999 e seguenti pari a lire 1.540 mld.

Per quanto riguarda specificamente lo stanziamento iscritto per l'anno 1996, pari a lire 340 mld, lo stesso nel corso dell'anno ha subito poi una prima riduzione di lire 270 mld, ai sensi del D.L. 25.3.1996, n. 162 (art. 2) (successivamente reiterato sino al D.L. 26.7.96, n. 393), convertito in legge 25.9.96, n. 496), per il finanziamento degli interventi connessi alla prevenzione a fini di protezione civile (lire 250 miliardi) nonché per gli interventi inerenti alla ricostruzione della Basilica di Noto (lire 20 miliardi). Successivamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, è stato provveduto alla ulteriore decurtazione dell'importo di lire 70 miliardi a carico del predetto capitolo 8788 azzerandone il relativo stanziamento. Per effetto di quanto precede l'autorizzazione di spesa risulta ridotta di pari importo (- 340 mld) passando da complessive lire 3.820,5 mld a lire 3.480,5 mld.

Con la tab. D allegata alla legge finanziaria 1997 è stato provveduto poi al rifinanziamento della legge 433/91, per l'anno 1997, dell'importo di lire 70 miliardi, mentre la tab. F ha di conseguenza individuato in lire 370 miliardi, in lire 500 miliardi ed in lire 700 miliardi, gli importi da iscrivere in bilancio sul predetto cap. 8788 per gli anni, rispettivamente, 1997, 1998 e 1999, determinando in lire 1.190 miliardi l'autorizzazione di spesa residuale da utilizzare negli anni 2000 e successivi.

Lo stanziamento di lire 370 miliardi iscritto in bilancio per l'anno 1997 ha, poi, subito, nel corso dello stesso anno, una riduzione di lire 8 miliardi per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, in legge 16 luglio 1997, n. 228.

In conseguenza di tale ulteriore riduzione, la complessiva autorizzazione di spesa per gli interventi di cui trattasi passa da lire 3.550,5 miliardi a lire 3.542,5 miliardi.

Infine, la legge finanziaria 1998 (tab. F) ha provveduto a rimodulare gli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1998 e 1999, determinando in, rispettivamente, lire 370 miliardi e lire 400 miliardi gli importi da iscrivere al cap. 8778 per tali anni, ed in lire 500 miliardi e lire 1.120 miliardi gli importi da iscrivere, rispettivamente, per l'anno 2000 e per gli anni 2001 e successivi.

CAPITOLO 8778 - TESORO (Friuli -V.G.)

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.542,5
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	1.152,5
b) Pagamenti eseguiti	790,5
c) Residui propri	362,5
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	185,0
b) Pagamenti eseguiti	=